

Camanini dott. Cristina

Dottore commercialista – Revisore contabile

Via Flaim, 14 – 38023 Cles (TN)

Tel. 0463. 600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437

e-mail: cristina@studiocamanini.it - pec: cristina.camanini@pec.odctrento.it

COMUNE DI DENNO

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 41 di data 06.08.2020 con
oggetto:**

"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART.

3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118."

La sottoscritta dott. Cristina Camanini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Denno come da deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 di data 04.09.2018:

- Preso atto che il Bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28.03.2019;
- preso atto che il Bilancio di previsione 2020-2022 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 15.04.2020;
- preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 17 di data 21.04.2020, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022;
- vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126 del 2014 e ss.mm.;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- visto l’articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per quelle individuate dal comma 3 del medesimo articolo. In particolare il successivo comma 4 dell’articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede: *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo esecutivo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”*;
- visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 di data 30.03.2016;
- visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio nr. 40 di data 28.12.1994, modificato con delibera nr. 8 di data 25.03.2015;
- visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consiliare nr. 3 di data 12.03.2001, modificato con delibera consiliare nr. 20 di data 19.11.2013;
- visto, ai sensi dell’art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, espresso sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile e sulla copertura finanziaria ex art. 187, c.1, Codice degli Enti locali;
- vista la bozza di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale pervenuta in data 31.07.2020 con i relativi allegati;

CONSIDERATO CHE

- la Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, a partire dall'esercizio 2016, le nuove disposizioni in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili" previste dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e successive modificazioni.
- l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: << *Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (...)"*;

- il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4 agosto 2016, in forza del quale “(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”;
- il D.M. 1[^] marzo 2019 di aggiornamento dei principi contabili;
- il punto 9.1 dell’allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, prevede che “...Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.”;
- non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, dopo averne verificato l’effettiva esigibilità nel 2019 e che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2019.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole tabelle di analisi relative ai residui attivi e passivi ed alla scadenza dell’obbligazione delle singole posizioni attestata dai responsabili di spesa e di entrata. L’organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

RESIDUI ATTIVI e PASSIVI

Il prospetto dei residui attivi evidenzia le seguenti risultanze:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI		Importo	
a)	Residui attivi all’inizio dell’esercizio 2019	Euro	3.242.871,04
b)	Maggiori accertamenti in conto residui nel corso dell’esercizio	Euro	31,04
c)	Minori residui attivi insussistenti rilevati nell’esercizio	Euro	14.402,90
d)	Importo totale dei residui rideterminato (a+b-c)	Euro	3.228.499,18
e)	Residui attivi riscossi nel corso dell’esercizio	Euro	1.651.364,89
f)	Consistenza della gestione residui attivi al 31.12.2019 (d-e)	Euro	1.577.134,29

GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui attivi di competenza da mantenere al 31.12.2019	1.566.167,56
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE A BILANCIO	3.143.301,85

Il prospetto dei residui passivi evidenzia le seguenti risultanze:

GESTIONE RESIDUI PASSIVI		Importo	
a)	Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2019	Euro	1.449.206,32
b)	Minori residui passivi insussistenti rilevati nell'esercizio	Euro	1.153,95
c)	Importo totale dei residui passivi rideterminato (a-b)	Euro	1.448.052,37
d)	Residui passivi pagati nel corso dell'esercizio	Euro	1.195.029,12
e)	Consistenza della gestione residui passivi al 31.12.2019 (c-d)	Euro	253.023,25
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019			
Descrizione operazioni riaccertamento		Importo	
Residui passivi di competenza da mantenere al 31.12.2019		1.095.998,31	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE A BILANCIO		1.349.021,56	

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione di alcuni residui passivi e attivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2019 – derivante esclusivamente da impegni reimputati con il riaccertamento ordinario di cui trattasi nel presente parere – è pari ad Euro 1.018.085,57, corrispondente alle spese reimputate senza una corrispondente reimputazione di entrate correlate come illustrato nelle seguenti tabelle:

Parte corrente	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui attivi di competenza al 31.12.2019 cancellati e reimputati all'esercizio 2020	0,00
Residui passivi di competenza al 31.12.2019 cancellati e reimputati all'esercizio 2020	2.422,91
Residui passivi di competenza al 31.12.2019 cancellati e reimputati all'esercizio 2020 che non costituiscono FPV	0,00
Incremento FPV Entrata 2020	2.422,91

Parte capitale	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui attivi di competenza al 31.12.2019 cancellati e reimputati all'esercizio 2020	0,00
Residui passivi di competenza al 31.12.2019 cancellati e reimputati all'esercizio 2020	1.015.662,66
Residui passivi di competenza al 31.12.2019 cancellati e reimputati all'esercizio 2020 che non costituiscono FPV	0,00
Incremento FPV Entrata 2019	1.015.662,66

Riepilogo	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui attivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati all'esercizio 2020	0,00
Residui passivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati	1.018.085,57

all'esercizio 2020	
Differenza = incremento FPV entrata 2020	1.018.085,57

in sintesi:

	PARTE CORRENTE	PARTE IN C/ CAPITALE	TOTALE
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	2.422,91	1.015.662,66	1.018.085,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.422,91	1.015.662,66	1.018.085,57

VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Dalla verifica effettuata il Revisore attesta:

- la corretta reimputazione delle entrate;
- la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale;
- la corretta reimputazione delle spese, sia quelle finanziate con la reimputazione di entrate correlate che quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità del Comune di Denno, regolante il parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria sulle variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 210 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, e dell'art.

239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, **considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio** ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, **esprime parere favorevole**, all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 e **alla conseguente variazione del bilancio 2019-2021 e 2020-2022** sulla base degli importi sopra specificati.

Denno (TN), 6 agosto 2020

